



GRUPPO CONSILIARE

Messina, 01.09.2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

INTERROGAZIONE

Oggetto: **interrogazione a risposta immediata ex art. 24 del Regolamento.** Direttiva della Segreteria Generale in materia di segnalazioni dei Consiglieri di Circoscrizione – competenza, fondamento normativo, efficacia nei confronti degli organi elettivi e attribuzione di nuove competenze ai Presidenti delle Circoscrizioni. Richiesta di annullamento e trasmissione all'Assessorato regionale competente per le valutazioni di competenza.

PREMESSO CHE

- le Circoscrizioni costituiscono un fondamentale livello di rappresentanza istituzionale e di partecipazione democratica e rappresentano il principale presidio di prossimità tra l'Amministrazione comunale e i cittadini;
- i Consiglieri di Circoscrizione sono rappresentanti democraticamente eletti e, nell'esercizio del proprio mandato, raccolgono le istanze dei cittadini, rappresentano le problematiche del territorio e svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il Decentramento;
- le competenze e le prerogative degli organi delle Circoscrizioni sono disciplinate da fonti normative e regolamentari e, in particolare, dal Regolamento per il Decentramento, approvato dal Consiglio comunale;
- le competenze degli organi politici non possono essere modificate, ampliate o limitate attraverso un mero atto amministrativo, in assenza di una specifica previsione normativa, statutaria o regolamentare;
- l'esercizio delle prerogative del consigliere di circoscrizione è equiparato, ai sensi dell'art. 6, comma 6, e dell'art. 9, comma 8.4, del Regolamento per il decentramento



funzionale, a quello dei consiglieri comunali, con conseguente applicabilità dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale garantisce a ciascun consigliere il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, senza che su di lui gravi alcun onere di motivazione e senza intermediazione gerarchica preventiva;

CONSIDERATO CHE

- la Segretaria Generale del Comune di Messina ha emanato una direttiva concernente, tra l'altro, che le segnalazioni dei singoli consiglieri relative a problematiche del territorio «siano preliminarmente portate all'attenzione del Presidente» della circoscrizione, il quale provvederà a verificarne l'eventuale coincidenza con altre segnalazioni, a riunire quelle aventi oggetto analogo, a individuare l'Assessorato e il Dipartimento competenti e a procedere alla relativa trasmissione, dando contezza al consigliere segnalante dell'avvenuta trasmissione;
- la stessa direttiva dispone, al riguardo dei dirigenti, che questi “forniranno il relativo riscontro istituzionale al Presidente, con contestuale comunicazione al consigliere interessato”, orientando così il flusso di risposta verso il Presidente come canale privilegiato;
- la direttiva afferma formalmente di non limitare il diritto del singolo consigliere di rappresentare problematiche riguardanti il territorio, ma l'indicazione organizzativa rivolta ai dirigenti genera un'ambiguità strutturale tra il dichiarato rispetto delle prerogative consiliare e la concreta modulazione dei flussi documentali in senso opposto;
- tale previsione, ove interpretata e applicata come obbligo, determina di fatto l'introduzione di un filtro preventivo tra il singolo Consigliere, democraticamente eletto, e la struttura amministrativa comunale;
- la direttiva, infatti, è stata già applicata dagli uffici comunali in senso lesivo delle prerogative dei Consiglieri: i dirigenti facendo leva sull'indicazione contenuta nella direttiva, hanno rifiutato di ricevere segnalazioni direttamente trasmesse dai Consiglieri di Municipalità, invocando la necessità di preventiva intermediazione del Presidente;
- tale comportamento non è meramente estraneo alla direttiva, ma ne rappresenta la prevedibile e concreta applicazione: il dirigente destinatario di una direttiva emanata da un'autorità superiore non ha titolo per disattenderla autonomamente, salvo che le sia richiesta la commissione di un atto manifestamente illecito, e si trova pertanto strutturalmente vincolato all'ottemperanza anche quando la sua applicazione pratica incide sulle prerogative di organi politici;



- tale filtro non risulta, per quanto consta agli interroganti, previsto dal Regolamento per il Decentramento quale condizione per l'esercizio delle prerogative dei singoli Consiglieri;

RILEVATO CHE

- l'art. 97 del TUEL attribuisce al Segretario Generale funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti nei limiti previsti dalla legge e dall'ordinamento dell'ente;
- tali funzioni non possono essere interpretate come attribuzione di un generale potere di disciplinare autonomamente le modalità di esercizio del mandato degli organi politici elettivi;
- occorre pertanto distinguere tra una direttiva organizzativa interna, rivolta agli uffici e finalizzata alla gestione dei flussi amministrativi, e un atto che pretenda invece di produrre effetti diretti nei confronti dei Consiglieri e degli organi politici delle Circoscrizioni;
- nel primo caso, la direttiva non può essere utilizzata dagli uffici per impedire o rifiutare la ricezione di una segnalazione direttamente presentata da un Consigliere;
- nel secondo caso deve essere necessariamente individuata la specifica fonte normativa, statutaria o regolamentare che attribuisca alla Segretaria Generale il potere di disciplinare le modalità di esercizio delle prerogative dei Consiglieri di Circoscrizione;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- appare ancora più rilevante verificare se la direttiva abbia determinato, direttamente o indirettamente, una nuova attribuzione di competenze al Presidente della Circoscrizione;
- qualora il Regolamento per il Decentramento non attribuisca al Presidente il potere di ricevere, selezionare, verificare, accorpare, autorizzare o comunque condizionare le segnalazioni dei singoli Consiglieri, tale competenza non potrebbe essere validamente introdotta attraverso una direttiva della Segretaria Generale;
- una direttiva amministrativa non può infatti creare *ex novo* una competenza di un organo politico-elettivo che non trovi il proprio fondamento nella legge, nello Statuto o nel Regolamento;
- la circostanza che la direttiva individui il Presidente quale soggetto attraverso il quale devono transitare le segnalazioni dei singoli Consiglieri non può, di per sé, trasformare tale soggetto in titolare di un potere che il Regolamento non gli attribuisce;



- diversamente opinando, si determinerebbe una sostanziale modifica dell'assetto delle competenze delle Circoscrizioni per via amministrativa e senza il coinvolgimento dell'organo consiliare competente ad approvare e modificare il Regolamento;
- ciò porrebbe un rilevante problema di legittimità dell'atto, oltre che di rispetto dei principi di separazione tra funzioni amministrative e funzioni degli organi elettivi;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE

- la direttiva è stata oggetto di una formale e pubblica contestazione da parte di Consiglieri appartenenti alle diverse Circoscrizioni cittadine;
- in data 1° settembre 2026, risultano avere sottoscritto una formale presa di posizione i seguenti 21 Consiglieri di Circoscrizione:

Alessandro Cacciotto – III Circoscrizione;
Raffaele Verso – V Circoscrizione;
Francesco Pagano – VII Circoscrizione;
Alessandro Costa – I Circoscrizione;
Nicola Cucinotta – IV Circoscrizione;
Salvatore Scandurra – VI Circoscrizione;
Salvatore Arena – V Circoscrizione;
Maddalena Maria Bonanno – VI Circoscrizione;
Domenico Cassisi – I Circoscrizione;
Emanuele Maurotto – V Circoscrizione;
Santi Previti – VII Circoscrizione;
Giuseppe La Scala – VII Circoscrizione;
Mario Barresi – III Circoscrizione;
Giovanni Danzi – II Circoscrizione;
Claudia Minutoli – III Circoscrizione;
Francesco Tomasello – VI Circoscrizione;
Giovanni Russo – VII Circoscrizione;
Giusy Micalizzi – III Circoscrizione;
Andrea Zumbo – V Circoscrizione;
Emanuele Carlo – IV Circoscrizione;
Gabriele Ferrante – IV Circoscrizione;

- la contestazione proveniente da Consiglieri appartenenti alle diverse Circoscrizioni evidenzia come la questione non riguardi una singola vicenda personale, ma investa il complessivo esercizio delle prerogative dei rappresentanti eletti nei territori;
- la questione ha assunto anche una concreta dimensione operativa, essendo stata segnalata l'applicazione della direttiva da parte di uffici comunali, con la conseguenza che



la problematica relativa alla sua efficacia nei confronti dei Consiglieri non appare meramente teorica;

- i Consiglieri che hanno formalmente contestato la direttiva hanno altresì manifestato l'intenzione di investire della questione gli organi istituzionali regionali competenti;

RITENUTO CHE

- l'esigenza di evitare duplicazioni, disguidi o errate trasmissioni delle segnalazioni costituisce un'esigenza organizzativa comprensibile, ma non può essere perseguita mediante l'introduzione di un "filtro politico" non previsto dal Regolamento;

- eventuali inefficienze nella gestione delle segnalazioni devono essere risolte attraverso strumenti propri della struttura amministrativa, quali protocollazione, smistamento interno, sistemi informatici, tracciabilità delle pratiche e assegnazione agli uffici competenti;

- non può essere attribuito al Presidente della Circoscrizione, mediante una semplice direttiva amministrativa, un potere di selezione, autorizzazione, sospensione o mancata trasmissione delle iniziative dei singoli Consiglieri;

- il rapporto tra gli organi politici delle Circoscrizioni e la struttura amministrativa deve essere disciplinato nel rigoroso rispetto delle rispettive competenze e senza creare forme di subordinazione gerarchica non previste dall'ordinamento;

INTERROGANO

per sapere:

1. quale sia l'esatta e specifica fonte normativa, statutaria o regolamentare posta a fondamento della direttiva emanata dalla Segretaria Generale;

2. se la predetta direttiva debba intendersi quale mero atto organizzativo interno rivolto agli uffici comunali, ovvero se intenda produrre effetti diretti nei confronti dei Consiglieri e degli organi delle Circoscrizioni;

3. nel caso in cui la direttiva intenda produrre effetti nei confronti dei Consiglieri di Circoscrizione, quale specifica disposizione di legge, Statuto o Regolamento attribuisca alla Segretaria Generale tale potere;

4. quale disposizione del vigente Regolamento per il Decentramento attribuisca al Presidente della Circoscrizione il potere di ricevere preventivamente, selezionare, verificare, accorpare, autorizzare o comunque condizionare le segnalazioni formulate dai singoli Consiglieri;

5. se ritenga che una direttiva della Segretaria Generale possa attribuire *ex novo* al Presidente della Circoscrizione una competenza che non gli sia espressamente riconosciuta dal Regolamento per il Decentramento;



6. se ritenga legittimo che una direttiva amministrativa possa modificare, integrare o incidere sostanzialmente sull'assetto delle competenze degli organi politici delle Circoscrizioni senza un'eventuale, ove consentita, modifica del relativo Regolamento da parte del Consiglio comunale;
7. se ritenga corretto affermare che, qualora il Regolamento non attribuisca al Presidente un potere di filtro sulle iniziative dei singoli Consiglieri, nessuna direttiva amministrativa possa validamente introdurre tale potere;
8. se siano, come affermato dai Consiglieri di circoscrizione, già stati adottati dagli uffici comunali comportamenti consistenti nel rifiuto, nella sospensione o nella mancata trattazione di segnalazioni provenienti direttamente dai Consiglieri di Circoscrizione in quanto non trasmesse dal Presidente;
9. in caso affermativo, quanti siano i casi registrati, quali uffici li abbiano adottati e sulla base di quale specifica disposizione normativa o regolamentare;
10. se intenda garantire formalmente che ciascun Consigliere di Circoscrizione possa trasmettere direttamente agli uffici comunali le segnalazioni e le istanze connesse all'esercizio del proprio mandato, senza necessità di autorizzazione, nulla osta o preventiva valutazione da parte del Presidente della Circoscrizione;
11. se non ritenga necessario richiedere formalmente alla Segretaria Generale la rettifica o il chiarimento interpretativo della direttiva, nella parte relativa al ruolo dei dirigenti e al canale di riscontro, affinché sia inequivocabilmente esclusa qualsiasi lettura della stessa come fonte di un obbligo di preventiva intermediazione del Presidente;
12. in alternativa, se non ritenga opportuno sospendere l'efficacia delle parti della direttiva suscettibili di incidere sulle prerogative dei singoli Consiglieri, nelle more della verifica del relativo fondamento normativo e regolamentare;
se non ritenga pertanto necessario richiedere formalmente alla Segretaria Generale l'immediata revoca o annullamento della direttiva, qualora essa venga interpretata o applicata come fonte di un obbligo di preventiva trasmissione delle segnalazioni al Presidente;
13. se intenda disporre che gli uffici comunali non possano rifiutare, sospendere o non trattare una segnalazione proveniente direttamente da un Consigliere di Circoscrizione per il solo fatto che la stessa non sia stata trasmessa dal Presidente;
14. se non ritenga opportuno adottare un sistema amministrativo e informatico unico attraverso il quale ogni Consigliere possa protocollare direttamente le proprie segnalazioni, garantendo l'assegnazione interna all'ufficio competente e la piena tracciabilità della pratica;



15. se intenda trasmettere al Consiglio comunale copia integrale della direttiva, degli eventuali atti presupposti e delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari espressamente richiamate quale fondamento giuridico della stessa;

16. se intenda trasmettere formalmente copia della presente interrogazione, unitamente alla direttiva e agli eventuali atti presupposti, all'Assessorato regionale competente in materia di Autonomie Locali, affinché proceda alle valutazioni di propria competenza in ordine alla legittimità dell'atto e, ove ne ricorrano i presupposti, adotti o promuova gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'ordinamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta;

17. se, alla luce della formale contestazione sottoscritta dai 21 Consiglieri di Circoscrizione sopra indicati e delle problematiche istituzionali sollevate, intenda sospendere ogni applicazione della direttiva nelle parti suscettibili di incidere sulle prerogative dei singoli Consiglieri, nelle more della verifica della sua legittimità e del relativo fondamento normativo e regolamentare.

CAPURRO-SCURRIA